

Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi

(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 87 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del [data]², decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina:

- a. la comunicazione dei dati dei passeggeri aerei da parte delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere all'unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (unità d'informazione sui passeggeri, UIP);
- b. il trattamento dei dati dei passeggeri aerei ai fini della lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi;
- c. l'organizzazione e la gestione dell'UIP.
- ² Offre sostegno alle seguenti autorità nella lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi:
 - a. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni:
 - i servizi delle attività informative della Confederazione e le autorità di esecuzione cantonali ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 2015³ sulle attività informative (LAIn).

RS

¹ RS 101

² FF **20XX** ...

³ RS 121

- ³ Per impresa di trasporto aereo s'intendono i titolari di un'autorizzazione di esercizio, o di un'autorizzazione equivalente, per il trasporto professionale di persone per via aerea.
- ⁴ I dati dei passeggeri aerei trattati ai sensi della presente legge sono elencati nell'allegato 1, i reati rientranti nel campo d'applicazione della presente legge nell'allegato 2.

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto aereo

Art. 2 Comunicazione dei dati dei passeggeri aerei

- ¹ Le imprese di trasporto aereo comunicano all'UIP i dati dei passeggeri aerei per tutti i voli operati dall'estero verso la Svizzera e dalla Svizzera verso l'estero.
- ² Le imprese di trasporto aereo svizzere possono comunicare i dati dei passeggeri aerei al servizio competente estero soltanto se un trattato internazionale concluso dalla Svizzera lo prevede.
- ³ I dati sono comunicati all'UIP o al servizio estero corrispondente non prima di 48 ore e non oltre 24 ore dall'orario previsto di partenza del volo nonché immediatamente dopo la chiusura dell'imbarco.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della comunicazione. In tale contesto tiene conto delle vigenti norme internazionali applicabili ai dati dei passeggeri aerei.

Art. 3 Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili affinché i dati di tutti i passeggeri aerei siano comunicati tempestivamente, conformemente alle prescrizioni tecniche.

Art. 4 Obbligo di informazione

- ¹ Al momento della prenotazione dei biglietti aerei, le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri in modo adeguato del trattamento dei loro dati e del loro diritto d'accesso.
- ² L'informazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. la menzione che i dati dei passeggeri aerei sono comunicati all'Ufficio federale di polizia (fedpol);
 - b. la base giuridica del trattamento nonché il diritto d'accesso;
 - c. i dati di contatto di fedpol;
 - d. il nome del servizio estero, se i dati sono comunicati all'estero.

Sezione 3: Trattamento dei dati da parte dell'UIP

Art. 5 Principi

- ¹ L'UIP può trattare i dati dei passeggeri aerei soltanto per i seguenti scopi:
 - a. individuare, prevenire e chiarire reati di cui all'allegato 2;
 - b. ricercare persone che in relazione a un reato di cui all'allegato 2:
 - 1. sono imputate nel quadro di un procedimento penale in corso, o
 - 2. sono condannate con decisione passata in giudicato e cercano di sottrarsi all'espiazione della pena detentiva.
- ² Può trattare soltanto i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
 - a. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica;
 - b. i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 6 Confronto automatico dei dati

- ¹ Non appena sono trasmessi al sistema d'informazione di cui all'articolo 16, i dati dei passeggeri aerei sono confrontati automaticamente con:
 - a. i sistemi d'informazione di polizia ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge federale del 13 giugno 2008⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
 - b. i profili di rischio;
 - le liste d'osservazione.
- ² L'UIP verifica manualmente ogni corrispondenza risultante dal confronto automatico.
- ³ Nell'ambito della verifica manuale può accedere per i seguenti scopi ai sistemi d'informazione indicati di seguito:
 - a. per verificare la conformità allo scopo legale di cui all'articolo 5 capoverso 1:
 - ai sistemi d'informazione di polizia ai sensi degli articoli 10–12 e 15– 18 LSIP,
 - 2. al sistema d'informazione di polizia dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (art. 350–352 del Codice penale⁵);
 - b. per verificare l'identità del passeggero aereo, ai sistemi d'informazione di cui:
 - 1. agli articoli 15 e 16 LSIP,

⁴ RS **361**

⁵ RS 311.0

- 2. all'articolo 109*b* della legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
- 3. all'articolo 3 della legge federale del 20 giugno 2003⁷ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo,
- all'articolo 11 della legge del 22 giugno 20018 sui documenti d'identità.

Art. 7 Comunicazione in caso di corrispondenza accertata

- ¹ In caso di corrispondenza, l'UIP comunica all'autorità competente di cui all'articolo 1 capoverso 2 il risultato del confronto automatico dei dati, compresi i relativi dati dei passeggeri aerei; la comunicazione può essere effettuata soltanto dopo la verifica manuale.
- ² Se non è possibile determinare con certezza l'autorità competente, l'UIP comunica il risultato e i pertinenti dati dei passeggeri aerei alla Polizia giudiziaria federale (PGF). Se la PGF non è competente, trasmette i dati all'autorità competente.
- ³ L'UIP contrassegna i dati che ha comunicato all'autorità competente.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla comunicazione.

Art. 8 Comunicazione su richiesta

- ¹ L'UIP comunica, nel singolo caso e previa richiesta scritta, i dati dei passeggeri aerei a un'autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2, a condizione che la comunicazione persegua uno scopo di cui all'articolo 5 capoverso 1.
- ² L'articolo 7 si applica per analogia.

Art. 9 Trasmissione di indizi

- ¹ L'UIP trasmette all'autorità competente di cui all'articolo 1 capoverso 2 gli indizi secondo i quali un reato di cui all'allegato 2 potrebbe essere commesso in Svizzera.
- ² Se l'autorità competente necessita di ulteriori informazioni, presenta una richiesta scritta all'UIP.
- ³ In casi urgenti, l'UIP può comunicare i dati anche in assenza di richiesta scritta; l'autorità competente provvede a inviare la richiesta in un secondo momento.
- ⁴ L'articolo 7 si applica per analogia.

⁶ RS 142.20

⁷ RS 142.51

⁸ RS **143.1**

Art. 10 Revoca di contrassegni

- ¹ Se un'autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 non necessita più dei dati dei passeggeri aerei che le sono stati comunicati dall'UIP, ne informa immediatamente quest'ultima.
- ² L'UIP revoca il contrassegno senza indugio.

Art. 11 Comunicazione al Servizio delle attività informative della Confederazione

- ¹ L'UIP comunica automaticamente al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) i dati dei passeggeri aerei di determinate rotte aeree.
- ² Il SIC può trattare tali dati, nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 LAIn⁹ e alla lotta ai reati di cui all'allegato 2.

Sezione 4: Profili di rischio e liste d'osservazione

Art. 12 Profili di rischio

- ¹ I profili di rischio sono combinazioni di dati dei passeggeri aerei privi di riferimenti a una persona fisica identificata, utilizzati per individuare e prevenire reati di cui all'allegato 2.
- ² L'UIP può elaborare profili di rischio:
 - a. su richiesta scritta di un'autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2;
 - sulla base di informazioni relative ad attuali forme di pratiche criminali legate alla preparazione o alla commissione di reati di cui all'allegato 2, delle quali è venuta a conoscenza attraverso le autorità di polizia e di perseguimento penale svizzere o estere.
- ³ A fini di test confronta, prima del loro utilizzo, i profili di rischio con i dati appositamente generati.
- ⁴ I dati relativi a un profilo di rischio possono essere modificati solo dall'UIP.

Art. 13 Liste d'osservazione

- ¹ Le liste d'osservazione sono combinazioni di dati dei passeggeri aerei concernenti una persona fisica o giuridica identificata o identificabile e direttamente correlate a un reato di cui all'allegato 2.
- 2 L'UIP può, su richiesta di un'autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a, utilizzare le liste d'osservazione per i seguenti scopi:
 - a. chiarire un determinato reato di cui all'allegato 2;
- 9 RS 121

- b. ricercare una persona identificata che, in relazione a un determinato reato di cui all'allegato 2, è imputata nel quadro di un procedimento penale in corso;
- c. ricercare una persona identificata condannata con decisione passata in giudicato, in relazione a un tale reato, che cerca di sottrarsi all'espiazione della pena detentiva.
- ³ I dati riportati nella lista d'osservazione possono essere modificati solo dall'UIP.

Art. 14 Integrazione di dati di terzi nella lista d'osservazione

- ¹ Le autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a possono chiedere al giudice dei provvedimenti coercitivi competente di inserire nella lista d'osservazione, per un periodo limitato, dati di terzi, a condizione che tali dati permettano di risalire al luogo di soggiorno di una persona ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettera b o c.
- ² Il giudice dei provvedimenti coercitivi competente decide in merito alla richiesta e stabilisce la durata di conservazione dei dati di terzi nella lista d'osservazione.
- ³ Comunica la sua decisione all'autorità richiedente e all'UIP.

Art. 15 Verifica dei profili di rischio e delle liste d'osservazione

- ¹ Il Consiglio federale verifica regolarmente se i profili di rischio e le liste d'osservazione utilizzati sono ancora necessari.
- ² Disciplina i dettagli relativi alla verifica e la rendicontazione.

Sezione 5: Sistema d'informazione PNR

Art. 16

- ¹ Fedpol gestisce il sistema d'informazione «Passenger Name Record» (sistema d'informazione PNR) per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.
- ² È responsabile del sistema d'informazione PNR.
- ³ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione PNR:
 - a. i collaboratori dell'UIP;
 - b. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
 - c. i collaboratori della Confederazione o le persone incaricate da quest'ultima che sono responsabili dello sviluppo, del perfezionamento o della manutenzione del sistema d'informazione PNR o che forniscono supporto tecnico;
 - d. le autorità competenti di cui all'articolo 1 capoverso 2 nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 7 capoverso 1.
- ⁴ Le persone di cui al capoverso 3 possono accedere soltanto ai dati strettamente necessari all'adempimento dei loro compiti.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 17 Principi

- ¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, la protezione dei dati personali nel quadro del loro trattamento da parte dell'UIP è retta dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁰ sulla protezione dei dati (LPD).
- ² La protezione dei dati personali comunicati dall'UIP a un'autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 è retta dalle disposizioni applicabili a tale autorità. In assenza di simili disposizioni, si applica:
 - a. alle autorità federali e alle autorità d'esecuzione cantonali ai sensi dell'articolo 9 LAIn¹¹, la LPD;
 - b. alle altre autorità cantonali, il diritto cantonale in materia di protezione dei dati.

Art. 18 Pseudonimizzazione dei dati dei passeggeri aerei

- ¹ I dati dei passeggeri aerei non contrassegnati sono pseudonimizzati automaticamente un mese dopo la loro introduzione nel sistema d'informazione PNR.
- ² I dati dei passeggeri aerei, il cui contrassegno è revocato un mese dopo la loro introduzione nel sistema d'informazione PNR, sono pseudonimizzati dall'UIP, sempre che non debbano essere cancellati conformemente all'articolo 21 capoverso 2.

Art 19 Revoca ordinaria della pseudonimizzazione

- ¹ Le autorità di cui all'articolo 1 capoverso 2 possono chiedere all'UIP per iscritto la revoca della pseudonimizzazione, se hanno motivi fondati per ritenere che ciò possa contribuire in modo determinante all'individuazione, alla prevenzione o al chiarimento di un reato di cui all'allegato 2.
- ² L'UIP esamina la domanda e la trasmette senza indugio al Tribunale amministrativo federale (TAF), unitamente alla propria raccomandazione.
- ³ In caso di motivazione mancante o insufficiente, l'UIP concede all'autorità richiedente la possibilità di completare la domanda.
- ⁴ Il presidente della corte competente del TAF decide in via definitiva, quale giudice unico, entro al massimo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; può delegare la decisione a un altro giudice.
- ⁵ Può esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti oppure concedere l'autorizzazione vincolandola a oneri.
- ⁶ Il TAF notifica la decisione all'UIP e all'autorità richiedente.

¹⁰ RS **235.1**

¹ RS 121

Art. 20 Revoca della pseudonimizzazione in caso d'urgenza

- ¹ In caso d'urgenza, il direttore di fedpol ordina la revoca della pseudonimizzazione. Chiede al TAF senza indugio l'autorizzazione e ne informa il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
- ² Il capo del DFGP può sospendere con effetto immediato la revoca provvisoria della pseudonimizzazione fino alla decisione del TAF.
- ³ Il TAF decide entro tre giorni lavorativi.
- ⁴ Se il TAF respinge la domanda, la revoca della pseudonimizzazione è annullata.
- ⁵ Per il resto l'articolo 19 si applica per analogia.

Art. 21 Durata di conservazione e cancellazione dei dati dei passeggeri aerei

- ¹ I dati dei passeggeri aerei non contrassegnati sono cancellati automaticamente sei mesi dopo la loro introduzione nel sistema d'informazione PNR.
- ² I dati dei passeggeri aerei contrassegnati introdotti più di sei mesi prima sono cancellati dall'UIP, non appena è revocato il contrassegno. I restanti dati dei passeggeri aerei contrassegnati sono cancellati automaticamente cinque anni dopo la loro introduzione nel sistema d'informazione PNR.

Art. 22 Cancellazione di altri dati

L'UIP cancella senza indugio:

- i dati personali degni di particolare protezione non rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5 capoverso 2;
- b. le corrispondenze risultanti dal confronto automatico:
 - 1. non attribuibili o non chiaramente attribuibili a un reato di cui all'allegato 2 (art. 6 cpv. 3 lett. a),
 - 2. per le quali l'identità non è confermata (art. 6 cpv. 3 lett. b);
- i risultati del confronto automatico dei dati (art. 6), non appena i dati dei passeggeri aerei interessati sono cancellati;
- d. i contenuti di un profilo di rischio o di una lista d'osservazione, non appena i dati non sono più necessari;
- e. i contenuti della lista d'osservazione dopo la scadenza del termine stabilito dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 23 Trattamento di dati anonimizzati

- ¹ L'UIP può trattare i dati dei passeggeri aerei e i risultati del confronto automatico in forma anonimizzata a fini statistici.
- ² Offre i dati dei passeggeri aerei e i risultati del confronto automatico in forma anonimizzata all'Archivio federale per l'archiviazione.

Art. 24 Verbalizzazione del trattamento dei dati

- ¹ I trattamenti automatici dei dati dei passeggeri aerei sono verbalizzati.
- ² I verbali possono essere utilizzati solo per verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati nonché per salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati.
- ³ Sono accessibili alle seguenti persone:
 - a. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
 - b. il responsabile della sicurezza di fedpol;
 - c. l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).
- ⁴ I verbali sono conservati al di fuori del sistema d'informazione PNR. Sono cancellati un anno dopo la cancellazione dei dati il cui trattamento è stato verbalizzato.

Art. 25 Vigilanza e sorveglianza

- ¹ Il consulente per la protezione dei dati di fedpol vigila sul rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte dell'UIP.
- ² L'IFPDT sorveglia il trattamento dei dati dei passeggeri aerei da parte dell'UIP.

Art. 26 Diritto d'accesso

- ¹ Il diritto d'accesso ai dati relativi ai voli risalenti a non oltre sei mesi è retto dagli articoli 25–28 LPD¹².
- ² Il diritto d'accesso a dati relativi ai voli risalenti a oltre sei mesi è retto dall'articolo 8 LSIP¹³.
- ³ La richiesta d'accesso deve essere presentata a fedpol.

Sezione 7: Organizzazione e personale dell'UIP

Art. 27 Organizzazione

- ¹ L'UIP è gestita da fedpol.
- ² L'UIP è indipendente sul piano organizzativo e del personale dalle unità che conducono indagini od operano nell'ambito del perseguimento penale.

Art. 28 Personale

¹ Il personale dell'UIP si compone, in parti uguali, di collaboratori della Confederazione e dei Cantoni.

- 12 RS **235.1**
- 13 RS **361**

- ² I Cantoni si fanno carico dei costi salariali dei collaboratori che mettono a disposizione dell'UIP, compresi i contributi del datore di lavoro previsti dal diritto delle assicurazioni sociali.
- ³ Durante la durata del loro impiego, i collaboratori dell'UIP sottostanno, sul piano tecnico e operativo, al diritto di impartire istruzioni di fedpol e, sul piano disciplinare, al diritto di impartire istruzioni dell'autorità che li distacca.
- ⁴ Possono utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante la loro attività svolta presso l'UIP soltanto per adempiere i loro compiti presso quest'ultima.
- ⁵ Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la collaborazione e i dettagli relativi al distacco, segnatamente il numero di persone, la durata dell'impiego e, in aggiunta al capoverso 2, le ulteriori pretese finanziarie delle persone distaccate nei confronti del loro datore di lavoro contrattuale.

Sezione 8: Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa

Art. 29 Conclusione di trattati e di convenzioni

- ¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla comunicazione reciproca di dati dei passeggeri aerei con altri Stati e organizzazioni internazionali.
- ² Nei trattati può fissare un trattamento più restrittivo dei dati dei passeggeri aerei comunicati all'UIP rispetto a quello previsto dalla presente legge.
- ³ Fedpol può concludere con le autorità di polizia estere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

Art. 30 Assistenza amministrativa

- ¹ L'UIP può chiedere ai servizi esteri che adempiono i suoi stessi compiti di comunicarle i dati dei passeggeri aerei.
- ² Se sussiste il pericolo imminente che un reato di cui all'allegato 2 sia commesso all'estero, l'UIP può comunicare, nel singolo caso e previa richiesta motivata, i dati dei passeggeri aerei al servizio estero che adempie i suoi stessi compiti, a condizione che quest'ultimo faccia parte dell'amministrazione di uno Stato:
 - a. che garantisce una protezione adeguata dei dati conformemente all'articolo 16 capoverso 1 LPD¹⁴; o
 - b. con cui la Svizzera ha concluso un trattato internazionale sulla comunicazione reciproca dei dati dei passeggeri aerei.
- ³ L'assistenza amministrativa è esclusa se concerne dati pseudonimizzati o degni di particolare protezione.

Sezione 9: Sanzioni amministrative

Art. 31 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di trasporto aereo

- ¹ All'impresa di trasporto aereo è addebitato un importo di 4000 franchi, e nei casi gravi di 12 000 franchi, per ogni volo per il quale ha violato un obbligo di cui agli articoli 3 o 4.
- ² Una violazione di un obbligo è presunta se:
 - a. i dati non sono comunicati tempestivamente o in modo conforme alle prescrizioni tecniche;
 - b. non sono comunicati i dati di tutti i passeggeri aerei;
 - i passeggeri aerei non sono stati informati o sono stati informati in modo incompleto del trattamento dei dati ai sensi della presente legge.
- ³ Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
- ⁴ Non vi è violazione dell'obbligo se l'impresa di trasporto aereo dimostra che ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente esigibili per adempiere i propri obblighi.
- ⁵ L'impresa di trasporto aereo può essere sanzionata anche in virtù del capoverso 1, se non ha adempiuto all'estero i suoi obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 32 Procedimento

- ¹ Compete a fedpol pronunciare sanzioni ai sensi dell'articolo 31.
- ² In caso di sanzione ai sensi dell'articolo 122*b* LStrI, non è pronunciata alcuna sanzione in virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b.
- ³ Il procedimento è retto dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa. Deve essere aperto al più tardi due anni dopo la violazione dell'obbligo.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 33 Esecuzione

Il Consiglio emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 34 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 35 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1 (art. 1 cpv. 4)

Dati dei passeggeri aerei

- 1. Codice PNR («Passenger Name Record») di identificazione della pratica
- 2. Data di prenotazione/emissione del biglietto
- 3. Data prevista di viaggio
- 4. Nome/i e cognome/i del passeggero aereo
- Indirizzo e dati di contatto, compresi il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del passeggero aereo
- Informazioni sulle modalità di pagamento e sulla fatturazione del biglietto aereo
- 7. Itinerario completo
- 8. Informazioni sui viaggiatori abituali («frequent flyer»): indicazione della pertinente impresa di trasporto aereo o del gruppo di imprese di trasporto aereo; status e numero del passeggero che aderisce al programma
- 9. Agenzia e agente di viaggio
- Status di viaggio del passeggero aereo, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione
- 11. Dati scissi/divisi dei passeggeri aerei
- 12. Le seguenti informazioni sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni: nome e sesso, età, lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione di quest'ultimo con il minore; nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione di quest'ultimo con il minore; nome del collaboratore dell'aeroporto che accompagna il minore alla partenza e all'arrivo
- 13. Dati sull'emissione del biglietto aereo, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, l'indicazione se il biglietto è di sola andata o di andata e ritorno, indicazione dei prezzi dei biglietti elettronici
- 14. Numero del posto e altre informazioni sul posto
- Informazioni sui codici comuni
- 16. Tutte le informazioni relative al bagaglio
- 17. Numero di viaggiatori, nomi e cognomi di altri passeggeri figuranti nei dati dei passeggeri aerei
- 18. Dati API¹⁶, se disponibili
- 19. Ogni modifica dei dati dei passeggeri aerei elencati ai numeri 1–18

Allegato 2 (art. 1 cpv. 4)

Reati terroristici e altri reati gravi

1. Reati terroristici ai sensi del Codice penale¹⁷ (CP) e della LAIn

1.1	Pubblica intimidazione, in caso di matrice terroristica	art. 258 CP
1.2	Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, in caso di matrice terroristica	art. 259 CP
1.3	Organizzazioni criminali e terroristiche: solo organizzazioni terroristiche	art. 260 ^{ter} CP
1.4	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, in caso di matrice terroristica	art. 260 ^{quater} CP
1.5	Finanziamento del terrorismo	art. 260quinquies CP
1.6.	Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo	art. 260 ^{sexies} CP
1.7	Attentati contro l'ordine costituzionale, in caso di matrice terroristica	art. 275 CP
1.8	Divieto di organizzazioni, in caso di attività direttamente o indirettamente terroristiche	art. 74 LAIn

2. Altri reati gravi

2.1 Reati ai sensi dell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009¹⁸ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

2.1.1 Partecipazione a un'organizzazione criminale (n. 20)19

2.1.1.1	Organizzazioni criminali e terroristiche: solo or-	art. 260 ^{ter} CP
	ganizzazioni terroristiche	

2.1.2 Tratta di esseri umani (n. 11)

2.1.2.1 Tratta di esseri umani art. 182 cpv. 1 e 2 C
--

¹⁷ RS **311.0**

¹⁸ RS **362.2**

¹⁹ I numeri riportati si riferiscono all'allegato 1 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

2.1.3 Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile (n. 13)

2.1.3.1	Atti sessuali con fanciulli	art. 187 n. 1 CP
2.1.3.2	Promovimento della prostituzione	art. 195 lett. a CP
2.1.3.3	Pornografia: solo atti sessuali con minorenni	art. 197 cpv. 4 CP

2.1.4 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (n. 31)

						3 ottobre	art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2	
	1953	1 ²⁰ sugli s	tupefacer	ıti (LStup)		LStup	l

2.1.5 Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi (n. 21)

2.1.5.1	Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi	art. 260 ^{quater} CP
	Delitti e crimini secondo la legge del 20 giugno 1997 ²¹ sulle armi (LArm)	art. 33 cpv. 3 LArm

2.1.6 Riciclaggio di proventi di reato (n. 25) e falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro (n. 17)

2.1.6.1	Riciclaggio di denaro	art. 305 ^{bis} n. 2 CP
2.1.6.2	Contraffazione di monete	art. 240 cpv. 1 CP
2.1.6.3	Alterazione di monete	art. 241 cpv. 1 CP
2.1.6.4	Importazione, acquisto e deposito di monete false	art. 244 cpv. 2 CP

2.1.7 Criminalità informatica (n. 3)

2.1.7.1	Acquisizione illecita di dati	art. 143 cpv. 1 CP
2.1.7.2		art. 144 ^{bis} n. 1 secondo periodo e n. 2 secondo periodo CP
2.1.7.3	Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	art. 147 cpv. 1 e 2 CP

2.1.8 Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 27)

2.1.8.1	Incitazione all'entrata, alla partenza o al sog-	
	giorno illegali	a ^{bis} in combinato dispo-
		sto con cpv. 3 LStrl

²⁰ RS **812.121**

²¹ RS **514.54**

2.1.9 Omicidio volontario, lesioni personali gravi (n. 1)

2.1.9.1	Omicidio intenzionale	art. 111 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. a e cpv. 3 CP
2.1.9.2	Assassinio	art. 112 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. b e cpv. 3 CP
2.1.9.3	Omicidio passionale	art. 113 CP
2.1.9.4	Lesioni gravi	art. 122 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CP

2.1.10 Traffico illecito di organi e tessuti umani (n. 30)

2.1.10. 1	Crimini secondo la legge dell'8 ottobre 2004 ²² sui trapianti	art. 69 cpv. 2 e 4 della legge sui trapianti
	Crimini secondo la legge del 19 dicembre 2003 ²³ sulle cellule staminali (LCel)	art. 24 cpv. 2 LCel

2.1.11 Rapimento, sequestro e presa di ostaggi (n. 12)

2.1.11.1	Estorsione	art. 156 CP
2.1.11.2	Sequestro di persona e rapimento	art. 183 CP
2.1.11.3	Circostanze aggravanti di un sequestro di persona e di un rapimento	art. 184 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. e CP
2.1.11.4	Presa d'ostaggio	art. 185 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CP
2.1.11.5	Sparizione forzata	art. 185 ^{bis} nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. f ^{bis} e cpv. 3 CP
2.1.11.6	Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero	art. 271 n. 2 e 3 CP

2.1.12 Furti organizzati o con l'uso di armi (n. 2)

2.1.12.1	Furto	art. 139 n. 3 CP
2.1.12.2		art. 140 nonché art. 260 ^{bis} cpv. 1 lett. d e
		cpv. 3 CP

2.1.13 Traffico illecito di materie nucleari e radioattive (n. 16)

2.1.13.1	Pericolo dovuto all'energia nucleare	art. 226 ^{bis} CP
2.1.13.2	Atti preparatori punibili	art. 226 ^{ter} CP

²² RS **810.21**

²³ RS **810.31**

	Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna secondo la legge federale del 21 marzo 2003 ²⁴ sull'energia nucleare (LENu)	•
2.1.13.4	Infrazioni con beni nucleari e scorie radioattive	art. 89 cpv. 2 LENu

2.1.14 Stupro (n. 14)

2.1.14.1	Coazione sessuale	art. 189 cpv. 1 CP
2.1.14.2	Violenza carnale	art. 190 CP
2.1.14.3	Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere	art. 191 CP
	mento o inette a resistere	

2.1.15 Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale $(n.\,24)$

2.1.15.1	Atti preparatori punibili	art. 260 ^{bis} cpv. 1 lett. h– j e cpv. 3 CP
2.1.15.2	Genocidio	art. 264 CP
2.1.15.3	Crimini contro l'umanità	art. 264 <i>a</i> CP
2.1.15.4	Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra	art. 264 <i>c</i> CP
2.1.15.5	Attacchi contro persone e beni di carattere civile	art. 264 <i>d</i> CP
2.1.15.6	Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana	art. 264 <i>e</i> CP
2.1.15.7	Reclutamento e impiego di bambini-soldato	art. 264 <i>f</i> CP
2.1.15.8	Metodi di guerra vietati	art. 264 <i>g</i> CP
2.1.15.9	Impiego di armi vietate	art. 264 <i>h</i> CP

2.1.16 Dirottamento di aereo/nave (n. 9)

2.1.16.1	Estorsione	art. 156 CP
2.1.16.2		art. 185 nonché 260 ^{bis} cpv. 1 lett. f e cpv. 3 CP

2.1.17 Sabotaggio (n. 4)

2.1.17.1	Incendio intenzionale	art. 221 cpv. 1 e 2 non- ché art. 260 ^{bis} cpv. 1 lett. g e cpv. 3 CP
2.1.17.2	Esplosione	art. 223 n. 1 primo periodo CP
2.1.17.3	Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi	art. 224 cpv. 1 CP
2.1.17.4	Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi	art. 226 CP
2.1.17.5	Inondazione. Franamento	art. 227 n. 1 primo periodo CP
2.1.17.6	Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione	art. 228 n. 1 primo periodo CP

2.2 Casi gravi di spionaggio

2.2.1.1	Spionaggio politico	art. 272 n. 2 CP
2.2.1.2	Spionaggio economico	art. 273 terzo comma CP
2.2.1.3		art. 274 n. 1 quarto comma CP

Allegato 3 (art. 34)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 25 settembre 2015²⁵ sulle attività informative

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 16a Dati dei passeggeri aerei

- ¹ Il SIC tratta i dati dei passeggeri aerei ai sensi dell'articolo 11 della legge del ...²⁶ sui dati dei passeggeri aerei (LDPA).
- ² Il Consiglio federale stabilisce, in un elenco non pubblico, le rotte aeree; al riguardo, si fonda sulla situazione di minaccia del momento.
- ³ I dati dei passeggeri aerei sono cancellati automaticamente al più tardi dopo un mese dalla loro trasmissione al SIC, a meno che il confronto con i sistemi d'informazione IASA SIC (art. 49) e IASA-GEX SIC (art. 50) abbia prodotto una corrispondenza.

2. Legge federale del 16 dicembre 2005²⁷ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 109c lett. i

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

 unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei: per la verifica dell'identità dei passeggeri aerei (art. 6 cpv. 3 lett. b della legge del ...²⁸ sui dati dei passeggeri aerei).

3. Legge federale del 20 giugno 2003²⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. q

²⁵ RS 121

²⁶ RS ...

²⁷ RS 142.20

²⁸ RS ...

²⁹ RS **142.51**

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei: per la verifica dell'identità dei passeggeri aerei (art. 6 cpv. 3 lett. b della legge del ...³⁰ sui dati dei passeggeri aerei).

4. Legge del 17 giugno 2005³¹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. d

- ² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:
 - gli articoli 19 capoverso 4 e 20 capoverso 3 della legge del...³² sui dati dei passeggeri aerei (LDPA).

Titolo prima dell'art. 36c

Sezione 5: Revoca della pseudonimizzazione dei dati dei passeggeri aerei

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art 36c

Il Tribunale amministrativo federale decide in merito alle domande di revoca della pseudonimizzazione ai sensi degli articoli 19 e 20 LDPA³³.

5. Legge federale del 13 giugno 2008³⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4 lett. abis

- ⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
 - a^{bis}. 1'unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (unità d'informazione sui passeggeri, UIP; art. 1 cpv. 1 lett. a della legge del ... 35 sui dati dei passeggeri aerei), per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 11 cpv. 5 lett. bbis

bbis. l'UIP, per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

⁵ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

³⁰ RS XXX

³¹ RS **173.32**

³² RS XXX

³³ RS XXX 34 RS 361

RS XXX

Art. 12 cpv. 6 lett. bbis

⁶ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

b^{bis}. l'UIP, per verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 15 cpv. 4 lett. abis

- ⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
 - a^{bis}. l'UIP, per il confronto automatico e la verifica delle corrispondenze nel singolo caso;

Art. 16 cpv. 2 lett. kbis

- ² II N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
 - k^{bis}. confrontare automaticamente i dati dei passeggeri aerei e verificare le corrispondenze nel singolo caso;

Art. 17 cpv. 4 lett. abis

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

abis. l'UIP, per la verifica delle corrispondenze nel singolo caso;

6. Legge federale del 21 dicembre 1948³⁶ sulla navigazione aerea

Art. 29 cpv. 5

⁵ L'UFAC può revocare, su richiesta dell'autorità competente per la sanzione, l'autorizzazione di esercizio a un'impresa di trasporto aereo che non abbia corrisposto tempestivamente l'importo dovuto in seguito a una sanzione passata in giudicato ai sensi dell'articolo 31 della legge del ...³⁷ sui dati dei passeggeri aerei o degli articoli 122*a* e 122*b* della legge federale del 16 dicembre 2005³⁸ sugli stranieri e la loro integrazione.

³⁶ RS **748.0**

³⁷ RS XXX

³⁸ RS 142.20